

N. C.P. 17/2017 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17.1.2018,

in ordine al Piano del Consumatore proposto da Coltraro Giovanni (C.F. CLTGNN62H23E985F) nato a Marino (RM) il 23.06.1962 e residente a Livorno in via della Madonna n. 72, osserva:

in data 5 aprile 2017 il Sig. Coltraro per il tramite del legale Avv. Tommaso Corucci, depositava presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la CCIAA di Livorno, istanza per accedere ad una delle procedure di Risoluzione della crisi di cui alla Legge 3/12 ed a cui conseguiva la nomina del gestore della crisi individuato nella Dott.ssa Alessandra Cornelio;

in data 13 novembre 2017, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi mediante il Piano del Consumatore, completo degli allegati previsti dalla normativa vigente e che si sostanzia in un pagamento rateale che consentirà di saldare la totalità dei creditori privilegiati, la totalità delle spese procedurali connesse ai costi dell'Organismo di Composizione della Crisi ed il saldo di una quota del 50% delle somme spettanti ai creditori chirografari, nell'arco massimo di 24 trimestri, tenendo conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

Il suddetto Piano del Consumatore risulta correlato e connesso Piano del Consumatore del Coniuge Maria D'Angelo C.F. DNGMRA65E43L331M (N. C.P. 16/2017) per il quale si provvede con separato provvedimento.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, non-



ché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell' O.C.C. è emerso che:

il ricorrente ha presentato una istanza con esposizione debitoria di € 105.150,63 di cui spese della procedura di Sovraindebitamento per euro €. 4.171,00;

il nucleo familiare del ricorrente è formato dal Debitore, la moglie Maria D'Angelo C.F. DNGM-RA65E43L331M sposata in comunione dei beni (anch'essa istante in modo complementare di un ulteriore Piano del Consumatore) e le due figlie, Coltraro Annalisa e Francesca;

le spese mensili medie per il nucleo familiare ammontano ad € 1.135,00 come indicato nella seguito:

Importi

Oneri condominiali	-40,00
Utenza idrica	-55,00
Utenza elettrica	-70,00
Utenza Gas	-30,00
Spese mediche	-50,00
Utenza telefonica	-50,00
Spese alimentari, per la casa e personali	-750,00
Spesa scooter	-40,00
Mensa di lavoro	-50,00
Totale spese ordinarie mensili	-1.135,00

Lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta ad euro € 2.235,00.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta,
- f) la valutazione di convenienza del Piano del Consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.



Alla iniziale istanza, a seguito della richiesta del sottoscritto Giudice in data 13/11/17, risultano presentate integrazioni da parte del Sig. Coltraro in data 23/11/17 integrate della corrispondente valutazione integrativa dell'O.C.C..

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'O.C.C., a norma dell'art. 9, ha trasmesso all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere sia la Proposta e sia il Decreto di fissazione di udienza, come da informativa agli atti.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'O.C.C. a tutti i creditori, come da informativa agli atti.

Nei termini assegnati risultano pervenute le precisazioni di credito, depositate dall'O.C.C., che risultano essere accettate dall'istante Sig. Coltraro oltre all'avvenuto riscontro sulla effettiva trattenua anche nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2017 a favore del creditore Santander e Banca Ifis relativamente alle cessioni del quinto dello stipendio in essere.

Risulta inoltre la contestazione del piano proposto da parte della IBL Banca relativamente al contratto di finanziamento 563484 sia a motivo della ipotizzata irriducibilità del rapporto di finanziamento stesso ai sensi della L. 3/12 e sia per la struttura del finanziamento stesso che attraverso la delegazione del pagamento mediante cessione di quota dello stipendio, garantirebbe di per sé la soddisfazione del credito.

Come più volte ritenuto da questo giudice (con provvedimenti confermati dal Tribunale in sede di reclamo), le doglianze del creditore in ordine all'asserita intangibilità delle cessioni del quinto dello stipendio rilasciate a fronte dei finanziamenti concessi sono infondate.

Innanzitutto, il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio e relativamente al TFR soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Sul primo punto occorre infatti ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).

Sul secondo aspetto occorre ricordare che il diritto al TFR sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipo-



tizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894).

Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C).

Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.

A conferma di ciò milita anche un ulteriore argomento ricavabile dal tenore dell'art. 12 bis L.3/12 u.co., che prevede che il decreto di omologa del piano “deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento”, con effetti dunque analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, con la conseguenza che anche in caso di procedura di sovraindebitamento, la cessione non è opponibile alla procedura se, alla data dell'omologa, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (arg. ex Cass. 551/12).

Inoltre, nel caso di specie, sia in sede di istanza e sia nella Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, l'ipotesi liquidatoria risulta meno conveniente dell'ipotesi prospettata di Piano del Consumatore.

Per quanto precede, risolte le contestazioni relativamente alla entità del credito, il Piano proposto prevede un pagamento trimestrale successivo alla Omologa (10 gennaio - 10 aprile - 10 luglio terzo trimestre - 10 ottobre) ovvero:

pagamento integrale dei creditori privilegiati entro il termine del V trimestre dalla omologa e secondo le scadenze;

pagamento integrale delle spese legali e di procedura relative all'O.C.C. nell'arco dei 24 trimestri;

pagamento del 50% degli altri creditori con importi differenziati per i primi 5 trimestri ed i successivi 19 trimestri, fino ad esaurimento della somma complessiva nell'arco quindi dei 6 anni.

E secondo il seguente schema quantitativo:



Al 31/01/2017	tot offerto	trimestrali	totali	totali 6 anni
Equitalia	615,50	153,88	entro 4 trim	615,50
Comune di Livorno	1.321,37	330,34	entro 4 trim	1.321,37
BANCA IFIS (recupero giudiziale)	5.756,26	1.194,00	entro 5 trim	5.756,26
	-			
	-			
Primo subtotale	7.693,13	1.604,14	-	7.693,13
	-			
	offerta			
	€			
	-	somma per ciascun periodo		
	-	primi 5 trim	dopo V° trim	tot 6 anni
BNL FINANZIAMENTO 50%	7.008,84	146,02	330,46	7.008,84
BNL REVOLVING	1.970,90	41,06	92,93	1.970,90
BNL CONTO CORRENTE	1.324,46	27,59	62,45	1.324,46
SANTANDER	13.200,00	275,00	622,37	13.200,00
COMPASS	4.082,19	85,05	192,47	4.082,19
AGOS	3.957,10	82,44	186,57	3.957,10
BANCA IFIS	1.621,02	33,77	76,43	1.621,02
MPS	2.443,23	50,90	115,20	2.443,23
IBL	5.408,50	112,68	255,01	5.408,50
Fondo imprevisti adeguamento crediti ridotto	1.289,95	26,87	60,82	1.289,95
Spese Occ	4.171,00	86,90	196,66	4.171,00
Spese Adv. Corucci	2.390,00	49,79	112,69	2.390,00
Adv. Corucci (privilegiato)	1.921,67	40,03	90,61	1.921,67
secondo subtotale	50.788,85	€ 1.058,10	€ 2.394,65	€ 50.788,85
	-		-	-
TOTALE GENERALE	58.481,98	2.662,24	2.448,12	58.481,98

Il piano è fattibile, come attestato dall'O.C.C., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

IBL, infine, eccepisce che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o comunque ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'opposizione è infondata.

Come risulta estesamente dal ricorso e dall'attestazione del professionista, invero, il tenore di vita del Coltraro, unico percettore di reddito, con moglie e due figli a carico, è sempre stato modesto, come emerge dalla somma di € 1.100 indicata per il soddisfacimento delle esigenze familiari.

Il nucleo familiare possiede oltre all'immobile, il cui mutuo è stato estinto da tempo, solo un ciclomotore acquistato nel 2015, acquistato usato (il mezzo è del 2011) in sostituzione di due ciclomotori utilizzati dalle figlie.



Risulta, ancora, che al momento dell'assunzione del debito con IBL, lo stipendio medio del Coltraro era di circa € 1.650,00, già al netto di una parte delle trattenute.

La rata del debito ammonta a circa € 400, per cui al momento dell'indebitamento residuava un netto di oltre € 1.200, sufficiente per far fronte alle esigenze di vita (sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente e attestato dal professionista ed inserito nel piano per il futuro).

Il sovraindebitamento maturato negli ultimi anni è dunque conseguenza di eventi, seppur non del tutto imprevedibili, comunque straordinari, quali: la necessità delle spese per gli studi universitari delle figlie, le spese di condominio e di ristrutturazione (che non sono certamente riconducibili ad una scelta discrezionale del Coltrara) e le spese connesse alla morte della madre.

A ciò si aggiunga che il credito di IBL è stato erogato nel 2013, previa – si presume – idonea istruttoria che ha portato l'Istituto a considerare il Coltraro meritevole del credito, il che conferma che è del tutto verosimile che il debitore avesse la ragionevole prospettiva di poter regolarmente adempiere l'obbligazione assunta.

La proposta altresì risulta conveniente rispetto ad ogni altra ipotesi liquidatoria.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto dall'Avv. Tommaso Corucci per conto del Sig. Coltraro Giovanni con l'assistenza dell'O.C.C. Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e gestore della crisi incaricato Dott.ssa Alessandra Cornelio.

DISPONE

- Che sia sospesa, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio in favore
 - a. Santander Consumer Bank S.p.A.: finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 515949 (rate mensili da euro 330,00);
 - b. Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (IBL): contratto di mutuo n. 563484 (rate mensili da euro 240,00);
- il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento



dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;

- il divieto di iniziare o continuare azioni individuali dei creditori ante deposito della Proposta di Piano del Consumatore;
- che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- liquida il compenso per l'Organismo di Composizione della Crisi in euro 4.171,00 (come previsto nel piano del consumatore).

Si comunichi.

Livorno, 18 gennaio 2018

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

